

# IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

Legge Regionale 17 del 14.11.2022 articolo 9

## ALIQUOTE E DETRAZIONE – ANNO 2025

Delibera del Consiglio comunale n. 65 del 23.12.2024

Aliquota	Codice tributo	Riferimento normativo	Immobile
0,40%	5900	(comma 1)	Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria.
0,70%	5901	(comma 2)	Primo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale (escluse pertinenze) o assimilata <ul style="list-style-type: none"><li>- L'aliquota spetta nel caso in cui il soggetto passivo individui il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale mediante la "Comunicazione ILIA".</li><li>- La Comunicazione ILIA va presentata:<ol style="list-style-type: none"><li>1) a pena di decadenza del beneficio, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta;</li><li>2) anche nel caso in cui il contribuente, persona fisica, possieda nel territorio regionale un solo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale;</li><li>3) esclusivamente attraverso l'applicativo telematico messo a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile all'indirizzo <a href="https://ilia.regione.fvg.it">https://ilia.regione.fvg.it</a></li></ol></li></ul>
0,85%	5902	(comma 3)	Ulteriore fabbricato abitativo diverso dall'abitazione princ. o assimilata
0,46%	5901 5902 5909	(comma 2) (comma 3) (comma 9)	Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- il contratto di comodato deve essere registrato;</li><li>- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;</li><li>- il comodante non deve possedere altri immobili in regione ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso comune e non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione ILIA;</li><li>- La base imponibile è ridotta del 50%;</li><li>- Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</li></ul>
0,00%	5903	(comma 4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,70%	5904	(comma 5)	Terreni agricoli
0,85%	5905	(comma 6)	Aree fabbricabili
0,82%	5906 5908	(comma 7)	Fabbricati strumentali all'attività economica censiti catastalmente: nella categoria catastale del gruppo D (esclusi D/10) diversi dalla categoria catastale del gruppo D
0,82%	5907 5909	(comma 8)	Fabbricati NON strumentali all'attività economica censiti catastalmente: nella categoria catastale del gruppo D (esclusi D/10) nella categoria A/10, A/11, gruppo B, C/1, C/3, C/5
0,85%	5909	(comma 8)	Immobili diversi

### DETRAZIONE

- € 200,00 - l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di cui alla L. R. 27.08.1999, n. 24.

- La Comunicazione ILIA non assolve all'obbligo Dichiarativo ILIA previsto dalla legge o dal regolamento qualora ne ricorrano i presupposti.
- Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione ILIA.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per l'applicazione dell'ILIA.